



Assessorato Regionale Industria -Dipartimento Regionale Industria -

Il Dirigente U.O. A.1/a Catania

C.F. 80012000826

30/CT

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05/11/1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;

VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

VISTA la L.R. n. 97 del 05/08/1982;

VISTO il D.A. n. 1231 del 09/09/1997 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 27/09/1997;

VISTO il D.A. n. 751 del 21/09/2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 09/09/1997;

VISTO il D.A. n. 45 del 12/06/2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25/07/2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;

VISTO il D.D.G. n. 82/Segr. Del 21/02/2005 registrato dalla Ragioneria Centrale il 01/03/2005 al n. 39, con il quale il Dirigente della U.O. A.1/a Catania sono delegati i poteri ed i compiti previsti dall'art. 7, comma 1 lett. e) ed f), della L.R. n. 10 del 15/05/2000, limitatamente ai provvedimenti inerenti le pratiche "Carburanti" per i quali l'Ufficio Semplice "Carburanti" di Catania ha competenza territoriale;

VISTO il D.A. n. 747 del 20/06/1988 e il N.O. Assessoriale prot. n. 3413/30CT/1013-98, in forza dei quali la [redacted] con sede legale in Palermo - Viale Libertà n. 58 - C.F.: 00199980822, risulta titolare della concessione relativa all'esercizio di un impianto di distribuzione G.P.L. per autotrazione ubicato nel Comune di Catania - Località Pantano d'Arce Strada Comunale 21;

VISTA l'istanza pervenuta il 20/04/2006 con la quale la Ditta titolare, in considerazione della scadenza della suddetta concessione, ha chiesto il rinnovo;

VISTI in merito all'istanza, i pareri favorevoli espressi dal Comando Prov.le VV.F. di Catania con nota protocollo n. 7481 del 17/10/2006 e dall' Ufficio delle Dogane di Catania con nota protocollo n. A/3044 dell'01/03/2007, che assicurano la persistente funzionalità dell'impianto e la rispondenza dello stesso alle vigenti norme in materia fiscale e di sicurezza;

CONSIDERATO che non ricorrono le ipotesi ostative di cui all'art. 12 della L.R. 05/08/1982 n. 97 in base agli erogati del biennio 2004/2005, attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal [redacted] in qualità di rappresentante della [redacted] s.r.l., resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pervenuta in data 19/10/2007;

CONSIDERATO che l'impianto insiste su suolo di proprietà, e che risulta acquisita agli atti la attestata documentazione dimostrativa la piena disponibilità dello stesso dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal [redacted] in qualità di rappresentante legale della [redacted] resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, pervenuta in data 04/10/2007;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che la Società risulta in possesso dell'adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto;

VISTO il certificato della C.C.I.A.A. di Palermo rilasciato in data 22/10/2007, prot.: CEW/22813/2007/EPA0059, con il quale è stato acquisito anche il nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche, nei confronti della [REDACTED]

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuato dalla Società in data 01/07/2006 di € 150,00 e successiva integrazione di € 150,00 effettuato in data 17/10/2007, per il rilascio del presente decreto, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DECRETA

Art.1) La concessione accordata alla [REDACTED] con sede legale in Palermo - Via Libertà n. 58, C.F. [REDACTED] con il decreto citato in premessa, relativa all'impianto di distribuzione di G.P.L. per autotrazione ubicato nel Comune di Catania - Località Pantano d'Archi Strada Comunale 21, è rinnovata per la durata di anni 18 (diciotto) decorrenti dal 20/06/2006 data di scadenza del D.A. n. 747 del 20/06/1988, e pertanto andrà a scadere il 19/06/2024. L'eventuale istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata, all'Assessorato Regionale Industria, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione.

Art.2) La presente concessione è comprensiva della licenza di cui al R.D.L. n. 2174 del 16/12/1926.

Art.3) L'impianto di cui agli articoli precedenti è così costituito:

- a) n. 2 distributori a doppia erogazione GPL/GPL collegati a
n. 1 serbatoio da mc. 30,00

CAPACITA' TOTALE **mc. 30,00**

Art. 4) L'Assessorato concedente, nonché le Amministrazioni locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che, dall'esercizio dell'impianto, possono comunque derivare a terzi. Tale responsabilità ricade sul concessionario.

Art. 5) Al concessionario è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alla struttura degli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.

Art. 6) Il concessionario è tenuto ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione e pertanto non può sospendere l'esercizio dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Assessorato concedente, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.A. n. 45 del 12/06/2003 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 25/07/2003.

Art. 7) L'eventuale rinuncia alla presente concessione dovrà essere notificata dal concessionario all'Assessorato concedente.

Art. 8) La presente concessione non potrà essere trasferita a terzi se non unitamente alla proprietà del relativo impianto, previo ulteriore provvedimento dell'Assessorato concedente.

Art. 9) Al concessionario è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita, dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature - sia fisse che

mobili - di durata pari a quella prevista dagli accordi sindacali di settore vigenti e con l'osservanza di quanto contenuto nell'art. 19 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269.


- Art.10)** La presente concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art.11)** Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.
- Art.12)** Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31/07/1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26/10/1995, n. 504 - D.M. 16/11/1995, n. 577).
- Art.13)** Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente, provvederà, nell'ambito delle proprie competenze al controllo sull'osservanza delle sopra citate norme di sicurezza.
- Art.14)** La Società concessionaria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art.15)** La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che la Società avrà rilasciato, all'Assessorato concedente formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto, nonché di tutti gli obblighi imposti dal R.D.L. 02.11.1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.07.1934 n. 1303, dal D.L. 26/10/1970, n. 745 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27/10/1971, n. 1269.
- Art.16)** Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria presso la sede di Catania.
- Art.17)** La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative regionali, ai sensi del II comma dell'art. 6 della Legge Regionale 24/08/1993, n. 24 e del richiamato art. 39 del D.M. 20/08/1992. Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Assessorato Regionale Industria, presso la sede di Catania, le relative attestazioni di versamento.
- Art. 18)** Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Assessorato Regionale Industria, presso la sede di Catania le ricevute di versamento relative alle tasse di concessione governative regionali annuali indicate nel D.P.R. 641/72 e nel D.L.vo 22/06/1991, n. 230.
- Art.19)** La presente concessione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Catania li, 08/11/2007

L'Istruttore Direttivo
(Francesca Zingale)




Il DIRIGENTE U.O. A.1/a Catania
(Dott.ssa Giuseppa SICHLI)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO

Registrato il 23.11.2004 al n 10110 serie 3/A

pagati € 5.229,13. (Stipendio Tereu 18/11/13)



Stipendio

Ch. l. p. 18/11/13